



CONTRATTO DI RETE DI SOLIDARIETÀ: PRIME INDICAZIONI INTERPRETATIVE E OPERATIVE

Cos'è

Il **Contratto di Rete con causale di solidarietà** (di seguito anche: “CdR solidarietà”) è la nuova fattispecie di contratto di rete finalizzata a sostenere le imprese, soprattutto PMI, a collaborare in filiera - orizzontale o verticale - per tutelare l’occupazione e ottimizzare la gestione degli oneri aziendali in scenari di crisi conclamata, come quella derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Una fattispecie che, come vedremo, presenta alcuni caratteri peculiari (forma, presupposti, obiettivo strategico e finalità, etc.) rispetto al “CdR con causale ordinaria” (di seguito anche: “CdR ordinario”), pur mantenendosi nell’alveo della più ampia disciplina comune.

La natura del “CdR solidarietà” e la disciplina applicabile

Il Contratto di Rete con causale di solidarietà, introdotto nel corso della conversione in legge del c.d. Decreto Rilancio (art. 43-*bis* della Legge 17 luglio 2020 n.77, che ha convertito con modifiche il D.L. n. 34/2020, in vigore dal 19 luglio 2020) a seguito di una proposta di RetImpresa, è disciplinato dai nuovi **commi 4-*sexies* e 4-*octies*** inseriti nell’art. 3, D.L. n. 5/2009, che reca la normativa generale sulle reti di imprese.

Il “CdR solidarietà” ha la **natura tipica del contratto di rete**, vale a dire del contratto di durata, plurilaterale con comunione di scopo, nel quale più imprenditori eseguono le loro obbligazioni per uno scopo unico e comune che, in questo caso, assume valenza prettamente solidaristica sul fronte occupazionale (salvaguardia del posto di lavoro per il personale in organico, reinserimento di soggetti fuoriusciti dal mercato del lavoro, incentivo a creare nuova occupazione).

Le disposizioni del D.L. Rilancio integrano, infatti, la disciplina in materia di reti, consentendo alle imprese - di qualsiasi dimensione, forma giuridica, settore produttivo e area geografica - di ricorrere alla rete per finalità solidaristiche, con l’obiettivo di salvaguardare i livelli di occupazione nelle filiere in crisi, favorendo la ripresa delle attività produttive attraverso progetti imprenditoriali condivisi e sinergie nella gestione del personale tra le aziende stesse, grazie al ricorso agli istituti del distacco semplificato (vale a dire, senza onere di indicazione dell’interesse del distaccante) e della codatorialità.

Sul piano generale, va dunque precisato che al “CdR solidarietà” si applicano le disposizioni in materia di reti d’impresa, da intendersi in quanto compatibili, alla luce di una interpretazione sistematica, coordinata e coerente della novella legislativa con il quadro normativo dettato dall’art. 3, co. 4-*ter* e ss. del D.L. n. 5/2009, e fatta salva la deroga espressamente prevista in relazione alla forma del contratto.



Il comma 4-*octies* dispone infatti una deroga espressa alle sole previsioni riguardanti la forma e la modalità di redazione del contratto (co. 4-*ter*, n. 3, ultimo cpv.) ai fini dei successivi adempimenti pubblicitari, prevedendo che il “CdR solidarietà” debba essere sottoscritto dalle parti con firma digitale ex art. 24 del D.lgs. 82/2005 - Codice Amministrazione Digitale (CAD), con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale. Sul punto si veda anche *infra*.

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4-*quater*, ultimo capoverso, e 4-*octies*, si segnala infine che la rete d’impresa per fini di solidarietà potrà assumere **esclusivamente la forma della rete-contratto** (senza soggettività giuridica), dal momento che *“per acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente” con firme autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 CAD (e, quindi, non anche con firma digitale ex art. 24 CAD).*

Presupposti (soggettivo e oggettivo) e durata

Sul piano soggettivo, come anticipato, il Legislatore prevede che possono ricorrere alla rete con causale di solidarietà le “imprese di filiere colpite da crisi economiche”, senza alcuna limitazione determinata da requisiti dimensionali (micro, piccole, medie o grandi), settoriali (artigianato, industria, servizi, commercio, etc.), di forma giuridica (imprese individuali, società di persone e di capitali, cooperative, etc.) e geografici, coerentemente con le caratteristiche generali di flessibilità e trasversalità dello strumento, che è in grado di dare vita a reti verticali, orizzontali e miste.

In tal senso, sembra ragionevole ritenere che il richiamo normativo al concetto di “filiera” vada inteso in senso ampio e generico, ossia per individuare gli ambiti produttivi o i settori di attività colpiti dalla crisi (es. filiera turistica, culturale, delle costruzioni) e non già che tutte le imprese che stipulano il contratto di rete debbano specificamente operare in quel settore di attività (i.e. in virtù del codice Ateco). Sarà invece sufficiente che una o più delle imprese del CdR facciano parte della filiera in crisi e che il CdR abbia la finalità di favorire il mantenimento dei livelli di occupazione nella logica del comma 4-*sexies*.

Sul piano oggettivo, per poter stipulare il “CdR solidarietà” è però necessario che per le imprese della filiera o del settore produttivo interessato ricorra la seguente condizione: sussistenza di una **situazione di crisi o stato di emergenza** (es. epidemia, calamità naturale, catastrofe, crisi di indotto industriale) purché **dichiarata con provvedimento delle autorità competenti** (es. deliberazione del Consiglio dei Ministri; decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di riconoscimento di crisi industriale complessa).

Tale presupposto giustifica il ricorso degli imprenditori alla rete con causale di solidarietà per una durata predeterminata e proporzionata al raggiungimento degli obiettivi previsti.



Di conseguenza, nelle reti di solidarietà deve necessariamente essere inserito un termine di durata del contratto. Sul punto, va precisato che il comma 4-*sexies* pone un limite temporale alla possibilità di stipulare contratti di rete di solidarietà, vincolandola all'anno 2020, ma non anche alla loro durata.

Sulla base di tale previsione, se da un lato è evidente che le imprese interessate potranno fare ricorso allo strumento - i.e. stipulare un "CdR solidarietà" - fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe legislative, dall'altro è ragionevole ritenere che **gli effetti del "CdR solidarietà", vale a dire la sua durata, possano andare oltre il 2020**, in funzione degli obiettivi e delle esigenze concrete dichiarate dalle imprese all'atto della stipula, nonché del perdurare degli effetti del contesto emergenziale sull'economia, che non sembrano destinati a esaurirsi in pochi mesi.

Obiettivi strategici e finalità

Il Contratto di Rete di solidarietà deve essere stipulato per perseguire l'obiettivo strategico e le finalità indicate dalla legge (co. 4-*sexies*).

L'**obiettivo strategico** del "CdR solidarietà" è di favorire, attraverso la collaborazione tra imprenditori, il **mantenimento dei livelli di occupazione** delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza accertati pubblicamente; diversamente, nel "CdR con causale ordinaria" le imprese in rete puntano ad accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitività sul mercato.

In altri termini, le reti di solidarietà non devono essere stipulate per obiettivi prioritari di crescita innovativa e competitiva, che comunque potrebbero rappresentare effetti indiretti del perseguimento delle finalità solidaristiche nell'attività d'impresa realizzata in forma aggregata.

L'oggetto del "CdR solidarietà" è gestire in maniera flessibile e solidaristica le prestazioni lavorative collegate al progetto imprenditoriale condiviso da parte delle imprese partecipanti. Viene dunque invertita la logica che sta alla base della creazione del "CdR ordinario", nel quale le parti si impegnano a: *i)* collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese; *ii)* scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; *iii)* esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. E solo secondariamente, e in funzione dei suddetti scopi, possono tendere a una maggiore flessibilità nella gestione del capitale umano.

Diversamente, con il "CdR solidarietà" è necessario perseguire una o più delle seguenti **finalità tipizzate** dalla legge:

- impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;



- inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi d'impresa;
- assumere figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

Si tratta di motivazioni, da un lato, dirette a evitare abusi nell'utilizzo dello strumento da parte delle imprese, dall'altro, connesse a situazioni temporanee e oggettive, tipiche dei contratti di durata.

Tale elenco sembrerebbe peraltro avere natura tassativa, esauendo le principali ipotesi che giustificano il mantenimento dell'occupazione attraverso l'attività della rete, benché la lettera della norma ammetta astrattamente che vi possano essere anche altre "finalità perseguibili" (co. 4-sexies, secondo periodo).

Sulla base degli obiettivi e delle finalità solidaristiche definiti nel contratto sarà poi necessario stabilire i criteri e le modalità cui ricorreranno le Parti per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi. Deve trattarsi di criteri misurabili attraverso cui verificare periodicamente il raggiungimento dei risultati previsti all'atto della stipula del "CdR solidarietà".

Inoltre, allo scopo di dare attuazione all'obiettivo e alle finalità di solidarietà sopra richiamati, si ritiene che anche questa forma di collaborazione inter-imprenditoriale debba articolarsi **sulla base di un programma comune di rete**, che indichi - sinteticamente e in forma semplificata - diritti e obblighi assunti da ciascun partecipante e le attività da svolgere congiuntamente al fine di affrontare insieme la crisi e di tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali (comprese quelle funzionali alla formazione, alla riqualificazione e alla crescita delle competenze professionali).

Sempre con lo sguardo rivolto a tale obiettivo, andranno indicate nel contratto le regole con cui i partecipanti adottano le decisioni su materie o aspetti di interesse comune (tranne quelle attribuite al potere di gestione dell'Organo comune eventualmente nominato; incluse quelle attinenti alla modificabilità a maggioranza del programma comune) e quelle per l'adesione successiva di nuovi retisti, nonché l'individuazione dell'impresa referente.

Infatti, come anticipato, le norme sul Contratto di Rete di solidarietà non derogano alla disciplina generale sulle reti d'impresa, salvo appunto quanto previsto da specifiche disposizioni (come quelle sulla forma del contratto) e dalla necessità di dar vita a una lettura delle nuove norme basata su una interpretazione sistematica, coordinata e coerente con le disposizioni generali sulle reti (come visto, ad esempio, in tema di presupposti, obiettivo strategico e finalità, esclusione della soggettività giuridica).



Principali vantaggi del “CdR solidarietà”

Le nuove disposizioni sulle reti di solidarietà sono ispirate all’esigenza di adeguare natura, finalità e disciplina del contratto di rete alle necessità che devono affrontare le imprese nella complessa e delicata fase emergenziale dovuta al Covid-19 o ad altre situazioni di crisi conclamata, per consentire alle imprese stesse, attraverso questo utile strumento di organizzazione e gestione dell’attività produttiva in forma congiunta, di collaborare per contrastare e contenere gli effetti della crisi sullo svolgimento dell’attività d’impresa e sulle dinamiche occupazionali in particolare, grazie a regole semplificate e alla condivisione di obiettivi e di un programma di risposta comune alla crisi.

In considerazione dell’obiettivo strategico di salvaguardare i livelli occupazionali nelle fasi di contenimento e di uscita dalla crisi, il “CdR solidarietà” permette, infatti, agli imprenditori aggregati di rendere **più agevole e flessibile l’utilizzo del personale tra imprese della Rete attraverso il ricorso agli istituti del distacco c.d. semplificato e della codatorialità**, regolati dall’art. 30, co. 4- *ter*, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 - c.d. Legge Biagi.

Entrambi questi istituti sono applicabili a qualsiasi contratto di rete e, benché caratterizzati da presupposti ed esigenze diverse, configurano dunque forme e modalità di impiego condiviso delle risorse umane, la cui regolamentazione è rimessa all’autonomia delle parti, secondo una logica coerente (temporalmente e in termini di prestazioni lavorative) con l’organizzazione del lavoro delle singole aziende e con lo sviluppo del programma di rete.

Di conseguenza, il ricorso a distacco e codatorialità nelle reti di solidarietà si giustifica direttamente per effetto dell’obiettivo strategico e delle specifiche causali - appunto solidaristiche - per cui si costituisce la compagine imprenditoriale. E ciò senza dover motivare, come accade nei “CdR ordinari”, l’esistenza di un programma comune finalizzato a esigenze di crescita competitiva o innovativa rispetto al quale l’impiego degli istituti lavoristici deve assumere una valenza prettamente ancillare e subordinata.

Sul piano generale, come noto, il ricorso al distacco del personale tra imprese stipulanti un contratto di rete beneficia per legge di una importante semplificazione, dal momento che l’interesse della parte distaccante - requisito di legittimità del distacco - sorge automaticamente (in re ipsa) in forza dell’operare della rete. L’interesse del retista distaccante non va, quindi, provato dalle parti in caso di eventuali verifiche ispettive e, secondo l’orientamento dominante non ammette prova contraria, configurando una presunzione assoluta - iuris et de iure.

La codatorialità, istituto applicabile in via esclusiva alle reti d’impresa, identifica invece una modalità di assunzione congiunta del lavoratore da parte di tutte o alcune delle imprese della rete, secondo la regolamentazione dettata attraverso il contratto di rete stesso. Si tratta, pertanto, di una dirompente innovazione dell’organizzazione del lavoro nelle aziende aderenti a reti d’impresa che, una volta operativa, potrà dar vita a un rapporto di lavoro nel quale, in deroga alla tradizionale



natura bilaterale delle prestazioni lavoristiche, la veste formale e sostanziale di datore di lavoro è rivestita contemporaneamente da tutte le imprese codatrici.

Sul punto, si precisa che la disciplina attuativa della codatorialità attende di essere completata da un decreto ministeriale che, a seguito della novella introdotta dalla legge di conversione del D.L. Rilancio (nuovo comma 4-*septies*, art. 3, D.L. n. 5/2009)¹ dovrà definire le modalità operative per procedere alle comunicazioni agli Enti competenti (Inail e Inps) da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete, per consentire lo svolgimento delle prestazioni lavorative in codatorialità presso le aziende della rete.

Inoltre, per utilizzare la codatorialità, sia nel "CdR ordinario" che nel "CdR solidarietà", occorrerà introdurre una clausola ad hoc che detti i criteri di configurazione e le modalità di gestione dei rapporti di lavoro in codatorialità (sotto il profilo della posizione contrattuale, previdenziale e assicurativa del lavoratore, etc.), in un quadro coerente con le norme generali e le tutele connesse ai rapporti di lavoro e con la disciplina e le caratteristiche del contratto di rete. In tal senso, nel CdR sarà necessario delegare un'impresa della rete quale datore referente a sottoscrivere l'accordo istitutivo del regime di codatorialità e ad adempiere agli obblighi informativi, amministrativi, retributivi e contributivi anche in nome e per conto degli altri codatori.

Al riguardo, si ritiene che il ruolo del datore referente per il compimento degli atti di gestione del rapporto di lavoro in codatorialità possa essere inquadrato nell'ambito dell'eventuale Organo comune incaricato di gestire l'esecuzione del contratto (o di singole parti o fasi di esso), se previsto dalle parti.

Infine, sempre sul piano della riduzione degli oneri a carico delle imprese, il comma 4-*octies* dispone una **forma semplificata di redazione e registrazione** del contratto di rete di solidarietà, attraverso la firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del CAD e l'assistenza delle parti ad opera delle Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale (v. paragrafo seguente).

¹ A norma del comma 4-*septies*, art. 3, D.L. n. 5/2009, "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-*sexies* necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

Registrazione e pubblicità del “CdR solidarietà”

Come anticipato, il nuovo comma 4-*octies* ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità del “CdR solidarietà” dispone una espressa **deroga alle norme sulla forma del contratto** (previste dal comma 4-*ter*, e più precisamente al n. 3, ult. cpv.) in relazione alle modalità di redazione e sottoscrizione dello stesso.

Per procedere alla pubblicità del “CdR solidarietà” tramite iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi del comma 4-*quater*, il legislatore dispone, infatti, che questa nuova tipologia di rete, in deroga alle modalità ordinarie di redazione e sottoscrizione (indicate al precedente comma 4-*ter*: atto pubblico, scrittura privata autenticata, atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del CAD), debba essere **sottoscritto dalle parti esclusivamente con firma digitale a norma dell’art. 24 del CAD** da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti **e con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale** presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936), che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Si tratta di una forma più snella di conclusione del contratto, del tutto telematica e senza intervento notarile, purché si tratti di contratti di rete senza soggettività giuridica² e ferme restando le altre disposizioni previste dalla normativa sui contratti di rete.

Per evitare possibili distorsioni nell’utilizzo dello strumento, è prevista l’assistenza delle parti ad opera delle Organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale nelle fasi di redazione finale e sottoscrizione del contratto.

La rappresentatività delle Organizzazioni datoriali abilitate ad assistere le imprese che intendono sottoscrivere il “CdR solidarietà” viene ricollegata, da un lato, alla presenza delle stesse all’interno del CNEL (organo di rilevanza costituzionale composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive ex art. 99 Cost.), e dall’altro al fatto di essere espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Di conseguenza, alla luce della natura trasversale delle reti d’impresa (per tipologia e dimensioni di impresa, settore di appartenenza e ubicazione geografica) si può ritenere che tale assistenza possa essere prestata in via qualificata dalle Associazioni presenti al CNEL in grado rappresentare imprese o reti di imprese appartenenti a più territori e filiere produttive.

Nel merito di tale attività di assistenza “delegata”, sembra poi ragionevole ritenere che le Organizzazioni di rappresentanza datoriale siano individuate quali soggetti idonei a supportare le

² Ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, ultima parte, le reti-soggetto non possono essere stipulate per atto sottoscritto con firma digitale a norma dell’art. 24 CAD (“per acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente” con firme autenticate dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell’art. 25 CAD), mentre tale ultima modalità è l’unica ammessa dal nuovo comma 4-*octies* per stipulare il contratto di rete con causale di solidarietà, che di conseguenza potrà avere solo la forma della rete-contratto.



imprese che vogliono costituire una rete di solidarietà nella verifica della sussistenza delle condizioni di legittimità (presupposti, causali di solidarietà, presenza degli elementi obbligatori del contratto di rete, etc.), affiancando la sottoscrizione delle parti imprenditoriali con un controllo sulla regolarità formale dell'atto che va poi trasmesso al Registro delle imprese.

A tale ultimo riguardo, e in attesa di un auspicato intervento chiarificatore da parte delle Autorità competenti (MiSE e sistema camerale, con cui è già stato avviato un proficuo confronto) sugli aspetti procedurali, sembra plausibile ritenere che l'*iter* di registrazione del "CdR solidarietà", sottoscritto digitalmente con l'assistenza sopra richiamata, possa perfezionarsi con la trasmissione ai competenti uffici del Registro delle Imprese del modello standard tipizzato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n. 122 del 10/04/2014, debitamente compilato con le informazioni richieste dalla legge per configurare un valido "CdR solidarietà".

In altre parole, dovrebbe essere possibile utilizzare la procedura on line resa disponibile nell'area web dedicata del sito «www.registroimprese.it», adattandola - in quanto compatibile - alla nuova tipologia di rete.

Infine, come previsto dal citato art. 3, co. 4-*quater* primo periodo, deve ritenersi che anche l'efficacia del contratto di rete di solidarietà inizi a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la rispettiva posizione imprenditoriale.

Di seguito sono riportati il testo delle nuove disposizioni e la Tabella riassuntiva delle principali caratteristiche del "CdR solidarietà".



LE NUOVE DISPOSIZIONI SUL CONTRATTO DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETÀ (ART. 3, D.L. N. 5/2009)

<i>comma 4-sexies</i>	Per l'anno 2020, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.
<i>comma 4-octies</i>	Ferre restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicità di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

TABELLA RIASSUNTIVA “CARATTERISTICHE ED ELEMENTI DEL CDR SOLIDARIETÀ”

Profili di disciplina ex art. 3, D.L. n. 5/2009	Elementi obbligatori e caratteristiche	Elementi facoltativi
Natura e forma	Contratto di rete senza soggettività giuridica (rete-contratto) sottoscritto con firma digitale ex art. 24 CAD e trasmesso al Registro imprese con modello standard tipizzato	
Efficacia e pubblicità legale	A decorrere dalla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei partecipanti/sottoscrittori originari nella sezione del registro delle imprese presso cui ciascuno di essi è iscritto	
Imprese partecipanti	SI Indicare nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante	
Obiettivo strategico	SI Mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche	
Modalità per misurare l'avanzamento verso l'obiettivo strategico	SI Indicare criteri misurabili attraverso cui verificare periodicamente l'avanzamento verso l'obiettivo di salvaguardia occupazionale indicato dal CdR	
Causali di solidarietà	SI <ul style="list-style-type: none"> - impiegare i lavoratori delle aziende partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro - inserire persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi d'impresa - assumere figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi 	
Programma comune	SI Attività e modalità realizzative dello scopo comune, diritti e obblighi delle parti	
Regole per assunzione decisioni da parte dei partecipanti su ogni materia o aspetto di decisione comune (inclusa la modifica del programma di rete)	SI	

Modalità di adesione di altri retisti	SI	
Durata	SI Anche oltre il 2020, purché il contratto sia stipulato entro il 31-12-2020	
Clausole di distacco e/o codatorialità	SI	
Cause di recesso anticipato		SI Casi di recesso e modalità di esercizio del diritto di recesso
Organo comune		SI Unitamente all'identificazione dell'Organo comune indicare: - poteri di gestione e di rappresentanza conferiti all'Organo; - regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto
Fondo patrimoniale comune		SI Unitamente alle regole di gestione del fondo, indicare: - misura e criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi; - denominazione della rete - sede della rete
Assistenza qualificata delle Organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale	SI Deve trattarsi di Organizzazioni delle imprese rappresentate al CNEL e portatrici di interessi generali di imprese e reti d'impresa espressione di una pluralità di territori e categorie	